

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”*, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, e in particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 relativo all’attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;

VISTO, in particolare, l’articolo 37 del citato decreto legislativo n. 368/1999, che prevede, per il medico in formazione specialistica, la stipula di uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

VISTO, inoltre, l’articolo 39 del decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dal decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con legge 8 novembre 2013, n. 128, che, al comma 1, prevede la corresponsione al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, di un trattamento economico annuo onnicomprensivo e il cui comma 3 dispone che il trattamento economico per i medici specializzandi, costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, e da una parte variabile, sia determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni;

VISTO, altresì l’articolo 39, comma 4-bis del citato decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce che alla ripartizione e assegnazione a favore delle Università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l’anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze;

VISTO l’articolo 40, commi 3 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 368/1999, i quali dispongono rispettivamente che *“gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia sospendono il periodo di formazione”* e che *“durante i periodi di sospensione della formazione”...* al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso”;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* e la legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*;

VISTI l'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428; l'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188; l'articolo 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; l'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; il Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro università e il Ministro economia 20 maggio 2015, Tabella 5; l'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ed, infine, l'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di finanziamento delle Università per la copertura degli oneri recati dai contratti di formazione specialistica;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e finanze del 28 dicembre 2017 e del 31 dicembre 2018, recanti la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, e per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, e, in particolare, il capitolo 2700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e finanze, sul quale confluisce anche il finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato d.lgs. n. 368/1999 per i medici in formazione specialistica;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze 9 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2018, n. 255, recante *“Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2017-2020 ed assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica alle tipologie di specializzazioni per l'anno accademico 2017-2018”* che, all'articolo 1, determina in 8.569 unità il fabbisogno dei medici specialistici da avviare alla formazione nell'a.a. 2017/2018, in 8.523 medici nell'a.a. 2018/2019 e, infine, in 8.604 per il successivo a.a. 2019/2020;

VISTO il decreto 9 agosto 2018 del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 35, comma 1, del citato d.lgs. n. 368/1999 che, a fronte di un fabbisogno già individuato in n. 8.569 unità di medici specialisti da avviare alla formazione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione nell'a.a. 2017/2018, fissa in 6.200 unità il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato per il primo anno dei corsi di specializzazione del medesimo anno accademico, ripartiti tenendo conto di una serie di indicatori quali il tasso di *turnover* dei dirigenti medici del SSN, il fabbisogno regionale espresso in termini di variazione percentuale rispetto all'analogo dato riferito all'anno accademico precedente, la percentuale di copertura del medesimo fabbisogno con i contratti di formazione attribuiti;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto 8 agosto 2019 del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 35, comma 1, del citato d.lgs. n. 368/1999 che, a fronte di un fabbisogno già individuato in 8.523 unità di medici specialisti da avviare alla formazione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione nell'a.a. 2018/2019, fissa in 8.000 unità il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato per il primo anno dei corsi di specializzazione del medesimo anno accademico;

VISTO il decreto ministeriale n. 536 del 12 luglio 2018 e s.m.i., con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 2, dell'art. 35 del d. lgs. n. 368/1999, acquisito il parere del Ministero della salute, ha ripartito, per l'a.a. 2017/2018, i richiamati 6.200 contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali tra le diverse scuole di specializzazione istituite presso i singoli Atenei;

VISTO il decreto ministeriale n. 617 del 8 luglio 2019 e s.m.i., con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 2, dell'art. 35 del d.lgs. n. 368/1999, acquisito il parere del Ministero della salute, ha ripartito, per l'a.a. 2018/2019, i richiamati 8.000 contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali tra le diverse scuole di specializzazione istituite presso i singoli Atenei;

VISTA la nota 5 febbraio 2021, prot. n. 3345, con la quale il Ministero dell'università e della Ricerca ha richiesto alle Università di conoscere, a consuntivo, il numero dei medici in formazione specialistica iscritti con contratto statale negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 alle scuole di specializzazione di area sanitaria, distinti per anno di corso, l'entità degli oneri per sospensioni, secondo quando disposto nel relativo contratto di formazione ai sensi dell'art. 40, comma 5, del d.lgs n. 368/1999, nonché l'entità delle somme assegnate ma comunque non utilizzate per il pagamento dei contratti di formazione specialistica fino all'anno accademico 2017/2018;

VISTI i riscontri forniti dalle Università alla richiesta del Ministero;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15/01/2020 (registrato alla Corte dei Conti in data 02/03/2020, foglio n. 354) con il quale è stato confermato, rispetto agli anni accademici precedenti, il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici per il triennio accademico dal 2016/2017 al 2018/2019;

VISTA la nota prot. n. 33955 dell'8/11/2021 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha richiesto il preliminare assenso al Ministero dell'Economia e delle finanze e al Ministero della Salute sul presente decreto;

VISTO l'assenso espresso dal Ministero dell'Economia e finanze, con nota prot. n. 286846 del 22/11/2021, e dal Ministero della Salute, con nota prot. n. 59951 del 17/11/2021, sul presente decreto;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

SU PROPOSTA del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle finanze;

DECRETA

ART. 1

1. Il fabbisogno finanziario relativo ai contratti di formazione specialistica dei medici a onere statale per gli aa.aa. 2017/2018 e 2018/2019 è ripartito e assegnato alle Università secondo quanto indicato rispettivamente nelle Tabelle A) e B), allegate al presente decreto, di cui esse fanno parte integrante.

2. Nelle suddette tabelle, è riportato:

- nella seconda colonna, in ordine alfabetico, l'elenco delle Università alle quali sono assegnati contratti di formazione medica specialistica;
- nelle colonne da (1) a (6) il numero di contratti per i medici in formazione, distinti dal I al VI anno di corso, al netto degli eventuali trasferimenti in ingresso/uscita in rapporto alla frazione temporale fruita presso ciascun Ateneo;
- nella colonna (7) l'importo degli oneri per sospensioni, rilevate a consuntivo da ciascun Ateneo nell'anno accademico precedente a quello di riferimento;
- nella colonna (8) l'importo delle eventuali economie rilevate a consuntivo da ciascun Ateneo nell'anno accademico precedente a quello di riferimento;
- nella colonna (9) l'importo totale da erogare a favore di ciascun Ateneo.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

